

ASSEGNO DI MATERNITA' **(ART. 66 L. 448/98)**

Che cos'è: contributo mensile statale erogato dall'INPS in favore di donne che non lavorano o il cui assegno di maternità sia inferiore a quello stabilito dallo Stato. Tale contributo viene erogato in una sola soluzione ed ha validità di 5 mesi.

Per chi è: donne italiane, comunitarie o extracomunitarie (con regolare Carta di Soggiorno) che non lavorino, che abbiano avuto un figlio o in caso di affidamento preadottivo o di adozioni senza affidamento e il cui reddito familiare sia inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Come fare: la richiesta può essere presentata all'Assistente Sociale durante l'orario di apertura al pubblico, che provvederà ad inoltrarla alla sede INPS competente.

Per la presentazione della domanda è necessario allegare i documenti elencati nell'Allegato 1.